

Ai Signori Clienti
Loro sedi

Si ricorda che tutte le circolari le trovate in Studio Comma Archivio News
www.studiocomma.it/archivio-news

Circolare Fatturazione Elettronica

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dall'1.1.2019, le fatture relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia devono essere obbligatoriamente emesse in formato elettronico, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015 e nel rispetto delle regole tecniche approvate con provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018 (sostituito dal provv. Agenzia delle Entrate 433608/2022). Queste ultime prevedono l'utilizzo esclusivo del formato XML (eXtensible Markup Language) e la trasmissione mediante Sistema di Interscambio.

Quadro normativo

L'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 ss. della L. 205/2017). Le regole tecniche per adempiere all'obbligo, approvate inizialmente con provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, sono state successivamente aggiornate (sino al 31.1.2024 era in vigore la versione 1.7.1, sostituita, a decorrere dall'1.2.2024, dalla versione 1.8). Chiarimenti sono stati forniti con circ. 8/E/2018, circ. 13/E/2018 e circ. 14/E/2019, nell'ambito delle risposte alle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e in altri documenti di prassi. Ulteriori modifiche alla disciplina sono state apportate dal DL 119/2018, dal DL 135/2018, dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e dal DL 36/2022.

Decorrenza dell'obbligo

L'obbligo di fatturazione elettronica è entrato in vigore, in linea generale, per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019 per operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Tuttavia, esso ha trovato applicazione anticipata, dall'1.7.2018, per alcune tipologie di operazioni: cessioni di benzina e gasolio a uso autotrazione verso soggetti IVA, fatte salve quelle presso impianti stradali di distribuzione; prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito di contratti di appalto con Pubbliche Amministrazioni (art. 1 co. 917 della L. 205/2017).

Ambito applicativo

Ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, devono essere documentate mediante fattura elettronica le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (comprese le relative variazioni), effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. L'obbligo sussiste sia per le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA, sia per quelle effettuate verso privati. Restano ferme le previsioni di esonero dall'obbligo di fatturazione (es. nel commercio al minuto, l'emissione della fattura non è obbligatoria, salvo che sia richiesta dal cliente, e in tal caso dovrà essere emessa in formato elettronico; circ. 14/E/2019, § 1.1). A partire dall'1.1.2024, non sono più esonerati i restanti soggetti passivi in regime di vantaggio, in regime forfetario o in regime speciale ex L. [398/91](#).

Settore sanitario (B2C)

Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria non possono emettere fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018, modificato da ultimo dall'art. 3 co. 3 del DL 215/2023). Il c.d. decreto "Milleproroghe" (art. 3 del DL 27.12.2024 n. 202) prevede che il divieto sia prorogato sino al 31.3.2025. Tale divieto vale anche per tutte le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche, indipendentemente dal fatto che il soggetto emittente sia o meno obbligato a inviare i dati al Sistema TS (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018; cfr. risposte a interpello 78/E/2019 e 103/E/2019; FAQ Agenzia delle Entrate 29.1.2019 n. 57). Per tali operazioni, dunque, negli anni in cui vige il divieto, la fattura è emessa in formato cartaceo o elettronico ma extra-SdI (circ. 14/E/2019). Laddove la prestazione sia materialmente eseguita su una persona fisica, ma la fattura sia emessa in formato elettronico mediante SdI nei confronti di un committente soggetto passivo, che si fa carico del pagamento (B2B) il rispetto della normativa sulla privacy comporta che i nominativi dei pazienti non vadano indicati nel documento (risposta a interpello 307/E/2019 e FAQ 19.7.2019 n. 73).

Trasmissione della fattura

La fattura elettronica deve essere trasmessa e ricevuta mediante il Sistema di Interscambio. Ciò significa che:

- il soggetto trasmittente invia il documento elettronico al SdI;
- il SdI recapita la fattura al destinatario;
- il destinatario può riceverla dotandosi di un apposito canale di ricezione, ovvero, laddove questo sia inattivo o malfunzionante, accedendo ad apposita area autenticata del portale "Fatture e Corrispettivi".

È ammessa la trasmissione sia di fatture singole, sia di un lotto di più fatture.

Soggetto trasmittente

La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato a emetterla ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, ovvero da un terzo che agisce per suo conto, ferma restando la responsabilità dell'emittente. In quest'ultimo caso occorre indicare nella fattura i dati del soggetto incaricato.

Termini di emissione/trasmissione

A partire dall'1.7.2019, le fatture devono essere emesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, determinata ex art. 6 del DPR 633/72 (non vi è più l'obbligo di emissione entro le ore 24 del giorno di effettuazione). Poiché la fattura elettronica si intende emessa nel momento in cui viene trasmessa al SdI, occorre che il documento sia inviato entro 12 giorni dall'effettuazione. Si considera quale data di emissione quella di trasmissione al Sistema di Interscambio (posto che questa è inequivocabilmente attestata dal Sistema) e come data di effettuazione quella indicata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file (circ. 14/E/2019).

Si segnala che l'obbligo di emissione della fattura non rientra nel novero degli

adempimenti per cui l'art. 7 co. 1 lett. h) DL 70/2011 consente il rinvio al primo giorno lavorativo successivo qualora il termine scada il sabato o in un giorno festivo (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.5.2020 n. 129)..

Fatture verso privati consumatori

In caso di operazioni effettuate verso privati consumatori (persone fisiche, condomini, enti non commerciali privi di partita IVA, ecc.), il cedente o prestatore è tenuto a consegnare direttamente al cliente una copia informatica o analogica della fattura elettronica (es. su carta o in formato pdf), salvo che quest'ultimo vi rinunci. Il documento in formato elettronico è reso disponibile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015). La messa a disposizione della fattura all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate costituisce la modalità di recapito normalmente utilizzata per le fatture emesse nei confronti dei soggetti in regime di esonero per i produttori agricoli ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72. I soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita IVA possono registrare un indirizzo telematico cui vedersi recapitate le fatture elettroniche.

Fatture verso o da soggetti esteri

Le fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, ancorché non soggette all'obbligo di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, possono essere inviate al SdI. In tal modo, i dati delle fatture si intenderanno già acquisiti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Con riferimento agli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, l'utilizzo dei codici TD17, TD18 e TD19 consente di operare l'integrazione in formato elettronico via SdI del documento di acquisto o di emettere autofattura "elettronica", permettendo, conseguentemente, di assolvere l'obbligo di trasmissione del c.d. "esterometro".

Si segnala che, a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.7.2022, tali dati devono essere trasmessi telematicamente mediante SdI secondo il formato XML.

Momento di ricezione

La determinazione del momento di ricezione della fattura elettronica varia a seconda della tipologia di destinatario e delle modalità di recapito. A partire da tale data decorrono, per i soggetti passivi IVA, i termini per l'esercizio della detrazione (provv. 89757/2018 ora sostituito dal provv. 433608/2022).

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 26.9.2023 n. 435, ha affermato che la presa visione del documento, nei casi di mancato recapito non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che da ciò conseguirebbe un indebito rinvio del *dies a quo* per l'esercizio della detrazione.

Esito della trasmissione

Se i controlli hanno esito positivo e la fattura viene correttamente recapitata o messa a disposizione, il SdI rilascia entro 5 giorni una ricevuta di consegna. Tale ricevuta contiene anche la data e l'ora esatta di consegna, il nome del file, il numero

assegnato dal SdI e il codice (hash) che consente di garantire l'integrità del documento.

Scarto della fattura

Se i controlli hanno esito negativo viene inviata entro 5 giorni dalla trasmissione una ricevuta di scarto. In tal caso, la fattura si considera non emessa. Tuttavia, il soggetto emittente ha 5 giorni di tempo per inviare al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione dell'art. 6 del DLgs. 471/97 (si veda circ. 13/E/2018 e risposta a interpello 103/E/2024). La fattura relativa al file scartato va emessa, preferibilmente, con la data e il numero del documento originario; laddove ciò non sia possibile, è consentita l'emissione con numero e data differenti, purché risulti un collegamento alla precedente fattura scartata ovvero sia utilizzata una specifica numerazione (circ. 13/E/2018 e risposta a interpello 103/E/2024).

Il cedente o prestatore che abbia effettuato la registrazione contabile della fattura trasmessa e scartata, è tenuto a operare, ove necessario, una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza trasmettere alcuna nota di variazione al SdI. Sino al 31.8.2024, in caso di mancato ricevimento della fattura o di ricezione di una fattura irregolare, il cessionario o committente potrà regolarizzare l'operazione ai sensi dell'art. 6 co. 8 lett. a) e b) del DLgs. 471/97 trasmettendo un'autofattura al SdI. L'invio al SdI sostituisce l'obbligo di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

A decorrere dall'1.9.2024 la sanzione prevista dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 non sarà dovuta qualora il cessionario o committente comunichi l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalla stessa Agenzia.

Mancato recapito per cause tecniche

Laddove i canali di ricezione sopra menzionati non siano disponibili per cause tecniche non imputabili al SdI, il documento viene recapitato con le seguenti modalità:

- la fattura viene messa a disposizione del cessionario o committente nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".
- il SdI comunica tale informazione al cedente o prestatore (con la ricevuta di "impossibilità di consegna");
- il cedente o prestatore comunica tempestivamente al cessionario o committente la disponibilità dell'originale della fattura nella suddetta area (anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica al destinatario);
- il SdI mette a disposizione del cedente o prestatore un duplicato informatico della fattura elettronica nell'apposita area riservata a quest'ultimo.

In caso di mancato recapito, i soggetti che ricevono le fatture elettroniche mediante un canale web service possono chiedere la ritrasmissione del documento al servizio di "quadratura e reinoltro" predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il giorno di

ricezione coincide, in tale circostanza, con la data in cui la fattura elettronica è stata ricevuta dal sistema del soggetto che ha chiesto la nuova trasmissione (provv. Agenzia delle Entrate 23.9.2020 n. 311557 e provv. 433608/2022).

Esito dell'invio	Tipologia di ricevuta
Positivo	Ricevuta di consegna
Negativo	Ricevuta di scarto (la fattura si considera non emessa)
Mancato recapito per cause tecniche	Ricevuta di impossibilità di consegna (la fattura si considera emessa ma non ricevuta ai fini fiscali dal cliente)

Consultazione delle fatture

L'Agenzia delle Entrate rende disponibili, ai fini della consultazione e della relativa acquisizione, i file delle fatture elettroniche; a decorrere dal 20.3.2024 non è più richiesta la preventiva adesione al servizio, né per i soggetti passivi, né per i consumatori finali (provv. Agenzia delle Entrate 8.2.2024 n. 105669; art. 4-quinquies co. 4 del DL 145/2023).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.